Prot. n. 0134647 del 16/10/2026 - [UOR: SI001061 - Classif. <CLASSIF>]

Università degli Studi di Messina
DIREZIONE GENERALE

A
Personale tecnico-amministrativo

e p.c. Direttori di Dipartimento
Presidente della S.I.R.
Presidenti dei Centri
Dirigenti
Responsabili delle Segreterie Generali e Tecniche
Responsabili delle Unità di Coordinamento Tecnico
Responsabili delle Unità Organizzative/Staff
Responsabili delle Unità Operative
Organizzazioni Sindacali
Componenti R.S.U.
Comitato Unico di Garanzia

Oggetto: CCNL Comparto Istruzione e Ricerca 2025-2027 sottoscritto il 1° luglio 2026 – Riconoscimento del buono pasto nelle giornate di lavoro agile.

1. Si comunica che in data 1° luglio 2026 è stato sottoscritto il CCNL del Comparto Istruzione e Ricerca – triennio 2025-2027.

 L'art. 3 del citato CCNL integra l'art. 14 (Articolazione della prestazione in modalità agile e diritto alla disconnessione) del CCNL 18 gennaio 2024 mediante l'introduzione del comma 3-bis, il quale dispone che:

 > *"Nelle università e negli enti di ricerca, per le tipologie professionali per le quali il CCNL disciplina i requisiti per l'erogazione del buono pasto, ai fini della verifica della sussistenza degli stessi le ore di lavoro convenzionali della giornata di lavoro resa in modalità agile sono pari alle ore di lavoro ordinarie che il dipendente avrebbe svolto per la medesima giornata se avesse reso la prestazione in presenza."*

 La disposizione introduce un criterio convenzionale. Ai fini della verifica del requisito orario, le ore di lavoro relative alla giornata di lavoro agile valgono quanto le ore ordinarie che il dipendente, secondo il proprio profilo orario, avrebbe prestato nella medesima giornata in presenza.

 La modifica contrattuale **non incide sulle condizioni e sui requisiti per l'erogazione del buono pasto**. Questi restano quelli dell'art. 60, comma 2, del CCNL 16 ottobre 2008 e dell'art. 13 del Regolamento orario di lavoro e di servizio dell'Ateneo (ultime modificazioni D.R. n. 2757 del 29 novembre 2019).

 Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del CCNL del 1° luglio 2026, gli effetti del contratto decorrono dal giorno successivo alla sua stipulazione. Conseguentemente, la relativa disciplina trova applicazione con riferimento alle giornate di lavoro agile effettuate dalla data del 2 luglio 2026. Pertanto, sulla base delle sollecitazioni formulate dalle OO.SS., si dispone l'immediata applicazione della suddetta disposizione contrattuale **con decorrenza dal 2 luglio 2026.**

Destinatari - La presente nota riguarda il personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato e determinato, a tempo pieno o parziale, titolare di accordo individuale di lavoro agile ai sensi del Capo II del Regolamento sullo svolgimento del lavoro a distanza (D.R. Rep. n. 1706 del 28 giugno 2024).

Per il telelavoro domiciliare resta ferma la disciplina dell'art. 10, comma 4, del Regolamento sullo svolgimento del lavoro a distanza.

Giornate che danno diritto al buono pasto - Il buono pasto è attribuito per ogni giornata di lavoro agile nella quale l'orario ordinario previsto dal profilo individuale, se la prestazione fosse stata resa in presenza, avrebbe dato titolo al buono pasto ai sensi dell'art. 13 del Regolamento orario di lavoro e di servizio. In particolare, con riferimento al Regolamento orario di lavoro e di servizio:

profilo di cui all'art. 7, comma 2, lett. a) (cinque giornate di 6 ore con due rientri di 3 ore): le giornate di rientro, pari a 9 ore;

profilo di cui all'art. 7, comma 2, lett. b) (cinque giornate di 6 ore con tre rientri di 2 ore): le giornate di rientro, pari a 8 ore;

profilo di cui all'art. 7, comma 2, lett. c) (cinque giornate di 7 ore e 12 minuti): tutte le giornate;

articolazioni orarie autorizzate ai sensi dell'art. 7, comma 5, e personale a tempo parziale: le giornate con orario ordinario superiore alle sei ore comprensivo di rientro pomeridiano.

Il buono pasto non spetta per le giornate di lavoro agile nelle quali il profilo orario prevede un orario ordinario non superiore alle sei ore. È il caso delle giornate senza rientro dei profili di cui alle lettere a) e b) e dell'articolazione su sei giornate di cui all'art. 7, comma 3.

Permessi orari - I permessi orari fruiti nella giornata di lavoro agile sono sottratti dall'orario ordinario teorico della giornata. Il buono pasto spetta solo se l'orario residuo resta superiore alle sei ore, come richiesto dall'art. 13, comma 8, del Regolamento orario. Si segue il criterio indicato dall'ARAN per la clausola di identico tenore del CCNL Funzioni Centrali (orientamento CFC141b).

A titolo di esempio: giornata di rientro di 9 ore con 2 ore di permesso, orario residuo 7 ore, il buono spetta; giornata di 9 ore con 3 ore di permesso, residuo 6 ore, il buono non spetta; giornata di 7 ore e 12 minuti con 1 ora e 12 minuti di permesso, residuo 6 ore, il buono non spetta.

Pausa - Il lavoro agile si svolge in assenza di vincoli di orario (art. 17, comma 1, del Regolamento sul lavoro a distanza). Non è pertanto richiesta alcuna attestazione della pausa ai fini del buono pasto. Resta fermo l'obbligo del dipendente di rispettare le pause previste dalla legge e dal CCNL (art. 17, comma 3).

Rientro in sede nella giornata di lavoro agile - In caso di rientro in sede, il dipendente effettua le regolari timbrature (art. 17, commi 6 e 9). La giornata è valutata secondo le regole del lavoro in presenza.

2. **Personale dell'Area delle Elevate Professionalità -** Riguardo al personale dell'Area delle Elevate professionalità, la cui prestazione lavorativa è organizzata in modo flessibile ai sensi dell'art. 14 del Regolamento orario di lavoro e di servizio, la giornata di lavoro agile **è convenzionalmente quantificata in 7 ore e 12 minuti**. Tale durata corrisponde a quella già prevista dall'art. 14, comma 2, del medesimo Regolamento ai fini del computo delle assenze retribuite per il personale con orario di lavoro articolato su cinque giorni settimanali. Si fa presente, inoltre, che, con D.D. prot. n. 39962 del 24 marzo 2026, nell'esercizio della facoltà attribuita alla Direzione Generale dall'art. 13, comma 9, del Regolamento orario di lavoro e di servizio di rimodulare, con proprio provvedimento, i criteri di erogazione del buono pasto per esigenze di servizio e/o di bilancio, è stato disposto il riconoscimento dei buoni pasto al personale dell'Area delle Elevate Professionalità con decorrenza dal 1° gennaio

2026, secondo le medesime regole e modalità previste per il restante personale tecnico-amministrativo del Comparto.

3. **Modalità operative e arretrati -** Il buono pasto è attribuito d'ufficio tramite la procedura IrisWeb, sulla base del giustificativo di lavoro agile e del profilo orario associato a ciascun dipendente. Non è richiesta alcuna istanza.

 Si precisa che le giornate di lavoro agile rese dal 2 luglio 2026 e fino all'attivazione della procedura saranno ricalcolate d'ufficio. I relativi buoni pasto saranno accreditati entro il 31 dicembre 2026.

Il Direttore Generale
Pietro Nuccio

Firmato digitalmente da Pietro Nuccio
Data: 16.10.2026 15:10:38 CEST
Organizzazione: UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MESSINA/80004070837